

Dal 1° gennaio 2003, questi ultimi apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive modificazioni e se per essi sono state assolate le relative imposte.

Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non potranno più dare come premio il prolungamento o la prosecuzione della partita; qualora non sia possibile una loro riconversione in altra tipologia consentita, dovranno essere rimossi;

- C- gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore che non distribuiscono premi di alcun genere e per i quali la durata della partita può variare solo in relazione all'abilità del giocatore; il costo di ogni singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di Euro;
 - D- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio. Il costo della partita non supera 50 centesimi di Euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che consentono la corresponsione di vincite in denaro, comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche.
- Per questi apparecchi e congegni le vincite, computate in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di 7000 partite, non devono risultare inferiori al 90% delle somme giocate.
 - In ogni caso i suddetti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
 - Tali apparecchi devono essere, inoltre, dotati di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria.
 - L'utilizzo di questi ultimi apparecchi e congegni è vietato ai minori di anni 18.

Anche gli apparecchi e congegni di cui alle lettere A), B) e C), prodotti o importati a decorrere dal 1° gennaio 2003, devono essere dotati dei citati dispositivi.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo e, pertanto, vietati nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a venti volte il costo della singola partita, escluse le macchine vidematrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Sono vietati gli apparecchi ed i congegni attivati con lettore ottico (per banconote), salvo quelli descritti alla lettera C).

E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici che possono riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole e quelli, comunque, difforni dai tipi leciti prima elencati.

E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli esercizi pubblici, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque proceda all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni diversi da quelli previsti nella presente tabella e non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni imposte dall'art. 110 del T.U.L.P.S., come modificato dalla Legge 289/2002, è punito con l'ammenda da 4.000,00 a 40.000,00 Euro.